

## ALLARME SULL'IMPOSIZIONE DI UN REGIME PRO-GENDER NELLA SCUOLA

Sta per entrare in vigore a settembre il nuovo DDL c.d. sulla "Buona scuola". Da più parti si dibatte se essa introduca o meno principi educativi ispirati alla teoria del *gender* nelle scuole, dai primissimi anni di età fino alle superiori.

Questa formazione sarebbe di fatto ampiamente sponsorizzata dalle associazioni LGBT (lesbiche, gay, bisessuali, transessuali e trans gender), sì che di fatto l'ideologia *gender* sarebbe non solo proposta ma di fatto **imposta** nelle scuole di ogni ordine e grado (già sono nati problemi gravi in alcune scuole d'Italia).

Per cui ad esempio si insegna a bambini e ragazzi che non si nasce maschio o femmina, ma si decide che cosa essere; perché, al di là del proprio sesso biologico, si può decidere autonomamente di appartenere ad un altro genere (con le varianti di omosessuale, bisessuale, lesbica ecc.) e passare tranquillamente da un genere ad un altro (maschio → femmina e/o viceversa e infinite altre possibilità: sono stati definiti dai c.d. "esperti" circa 56 "generi" al posto di quelli naturali di maschio e femmina). Il tutto mirato al fatto di dichiarare normale ogni forma di sessualità (lascio immaginare le ancor più "sconcertanti" proposte successive a questa) ignorando completamente i dati di natura e i salutarissimi limiti che essa ci pone (per chi fosse digiuno del tema può andare ad esempio a vedere su *YouTube* il *Power Point* commentato dalla dott.ssa Chiara Atzori: <https://youtu.be/PnEGdBbPBwo>; è uno dei tanti contributi, che mi sembra particolarmente ben fatto).

Siamo stati rassicurati da più parti che questo non sarà.

Ma è proprio così? Ne siamo sicuri?

Le notizie sono diventate contrastanti al punto che ad esempio la diocesi di Padova ha emesso un comunicato al riguardo, in cui smentisce queste voci di "allarme" ([http://www.diocesipadova.it/s2ewdiocesipadova/allegati/9390/Nota%20su%20questione%20gender\\_Ufficio%20scuola\\_18.8.2015.pdf](http://www.diocesipadova.it/s2ewdiocesipadova/allegati/9390/Nota%20su%20questione%20gender_Ufficio%20scuola_18.8.2015.pdf)): mi permetto di dire, con l'unica intenzione di contribuire a fare luce, che esso è un comunicato il quale ritengo ottimo sotto molteplici punti di vista, ma forse carente riguardo ad alcune componenti fondamentali ai fini di un'informazione completa e perciò corretta.

A ben vedere infatti ci sono degli elementi, probabilmente ignoti ai più, che portano in un'altra direzione. Di essi forse è opportuno approfondire la conoscenza, attraverso un breve – seppur non semplicissimo – esame dell'iter legislativo. Da esso sembra evincersi che invece questa educazione inizierà nelle scuole a settembre in conseguenza della legge suddetta: essa infatti rimanda ad un'altra legge, che a sua volta rimanda a un "Piano formativo" già approvato (di cui sembra che quasi tutti ignorino l'esistenza), che introduce questo tipo di educazione.

Perciò mi pare necessario portare un contributo per fare chiarezza sulla situazione a partire dai **fatti e documenti reali**.

Infatti, il contenuto in questione non si ricava in via diretta e immediata, ma solo con una paziente e complessa ricostruzione normativa, fatta di rinvii e rimandi. Le famiglie, ad esempio, che leggessero il testo, difficilmente potranno accorgersi di ciò che realmente la "riforma" introdurrà nella scuola. Si fa ricorso ad etichette, che attraverso le formule più convincenti come l'antidiscriminazione - che ci trova tutti d'accordo - dispongono in realtà ben altri "modelli educativi".

### A) Nella **LEGGE 13 luglio 2015, n. 107**

(<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/30/15A05606/sg>) al **comma 16**, si parla di promuovere "nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità dei sessi, la prevenzione della violenza di genere e tutte le discriminazioni": fin qui apparentemente il tutto è molto condivisibile e non c'è accenno alla teoria del *gender*.

### B) Nello stesso comma della legge si rimanda subito dopo all'"**articolo 5, comma 2**, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla **legge 15 ottobre 2013, n. 119**": in questo comma 2 - citato all'interno del suddetto comma 16 della legge del 13 luglio 2015 - si parla di

*"prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere". Anche qui non viene nominata e non c'è accenno alla teoria del gender.*

Fin qui (punti A e B) questo è quanto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, rintracciabile al suddetto sito web.

- C) Tuttavia c'è da dire che il comma 16 della **LEGGE 13 luglio 2015, n. 107**, rimanda al **"Piano triennale dell'offerta formativa"** e al contempo lo collega, per la prevenzione di ogni discriminazione, al **comma 2, art. 5, della legge 15 ottobre 2013, n. 119**, che a sua volta prevede in merito il **"Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere"** (vedi file allegato **"PIANO CONTRO VIOLENZA.pdf"**). Questo piano è già stato elaborato dal Ministero delle Pari Opportunità, e costituisce oggetto dell'Intesa tra Stato e Regioni già approvata a maggio scorso. Il "Piano", piuttosto articolato e significativo sotto tanti aspetti, prevede al **punto 5.2.** il tema dell'**EDUCAZIONE**: ivi espressamente si richiama nella formazione, anche attraverso libri di testo, l'obiettivo di *"educare ... in particolare per superare gli stereotipi che riguardano il ruolo sociale, la rappresentazione e il significato dell'essere donne e uomini, ragazzi e ragazze, bambine e bambini nel rispetto dell'identità di genere, sia attraverso la formazione del personale della scuola e dei docenti sia **mediante l'inserimento di un approccio di genere nella pratica educativa e didattica**"* (sottolineato mio; nell'Allegato B del Piano si parla anche di *"includere ... temi quali ... i ruoli di genere non stereotipati"*, di educazione *"al superamento degli stereotipi di genere"*, di percorsi formativi *"sensibili al genere"* in cui *"prevedere la rivalutazione dei saperi di genere per combattere stereotipi e pregiudizi"*, di *"documenti elaborati dal Gruppo di esperti sul linguaggio del genere"* per la realizzazione di libri e materiale didattico). Il "Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere" addirittura è stato approvato prima della riforma della scuola, invertendo la procedura normale, che sarebbe prima curare la legge generale e poi il piano particolare; tra l'altro esso dura fino 2020 (per inciso, evidentemente il personale della diocesi di Padova non è a conoscenza di questo "Piano d'azione...").
- D) Per capire appieno ciò, occorre verificare anche, come premessa, il **comma 16 dell'Emendamento 1.9000 del Governo**, sul quale è stata posta la questione di fiducia, emendamento sostitutivo del DDL S. 1934 e approvato in Senato il 25 giugno 2015: (si legge infatti nel sito del Senato) **EMENDAMENTO 1.9000 (TESTO CORRETTO), SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DEGLI ARTICOLI DA 1 A 26 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI** (v. Allegato **"EMENDAMENTO SCUOLA CORR..pdf"**, in cui è riportato il comma 16 in questione).  
Il comma 16 di questo Emendamento, oggi integralmente recepito nella Riforma, prevede il **Piano triennale dell'Offerta formativa**, che, richiamando il disposto dell'art. 5 ai sensi della Legge di conversione 119/2013 (di cui sopra), rimanda a sua volta – come già detto sopra – a quello ivi denominato come **"Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere"** predisposto per il 2014-2020. Il suddetto "Piano" nella elaborazione è rimesso alla competenza del **Ministro per le pari opportunità**.
- E) In riferimento poi al competente **Dipartimento per le pari opportunità** esiste anche il documento, redatto unitamente all'**UNAR** (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni razziali), sulla **"STRATEGIA NAZIONALE per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere"** (2013-2015). In esso (vedi allegato **"SCUOLA STRATEGIA NAZ..pdf"**) basta leggere **"Obiettivi e misure"** al **punto 4.1.2** su **"Educazione e Istruzione"** ove si prevede (punto **"g"**) di *"contribuire alla conoscenza delle nuove realtà familiari, superare il pregiudizio legato all'orientamento affettivo dei genitori per evitare discriminazioni nei confronti dei figli di genitori omosessuali"*. Segue, fra l'altro, la *Governance* con tutte le Associazioni LGBT in elenco (**punto 5.1.1**), tra cui il Circolo Culturale Omosessuale "Mario Mieli" (quest'ultimo tra l'altro morto suicida; ma è interessante leggere tutto il documento per coglierne chiaramente il progetto di fondo).  
Il contenuto di tale Documento è stato del resto espressamente citato in sede di discussione al

Senato.

Comprendo le difficoltà evidenti di un siffatto percorso, ma la ricostruzione **almeno ad oggi** emerge dall'ufficialità e operatività dei documenti in ALLEGATO.

Se si guarda alla **legge delega approvata**, nulla si dice del *gender* nel suo testo; ma è andando a fondo, cioè, nel "combinarsi" delle norme tra loro, attraverso i tanti rinvii normativi, che si evidenzia qualche problema. Quanto ho inviato attiene a **documenti già operativi** (sui quali riflettere con attenzione), a cui la **legge approvata** offre la necessaria cornice e soprattutto dà ad essi in qualche modo "forza normativa", che diversamente potrebbero non avere.

Da più parti (ad esempio il su citato Ufficio Diocesano Pastorale della Scuola della Diocesi di Padova) si richiama la notizia della rassicurazione data dal Ministero dell'Istruzione circa il "consenso" dei genitori, secondo quanto detto dal **Ministro dell'Istruzione Stefania Giannini** (<http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/Gender-a-scuola-Nella-legge-non-c-.aspx>), con particolare riferimento ad una **Circolare del Miur** (vedi allegato "**Circolare Miur 4321 del 06-07-2015**").

Certamente al riguardo c'è da ringraziare per questo "segno di attenzione" verso le famiglie. Tuttavia bisogna essere consapevoli che occorre vigilare, e per due motivi.

- 1) Rispetto alla **legge delega**, che ha approvato le linee di indirizzo della Riforma della Scuola e alla quale **seguiranno naturalmente i decreti legislativi di attuazione**, la **Circolare** rimane sempre un atto interno e di fonte secondaria, in quanto proviene dalla Pubblica Amministrazione; non ha certo la forza e il valore di un testo legislativo!
- 2) La legge sul contrasto alla violenza di genere, richiamata al comma 16 del maxi-emendamento sopra citato, è rimessa nell'attuazione al **Piano straordinario predisposto dal Ministero delle pari opportunità** (cioè l'allegato "**PIANO CONTRO VIOLENZA.pdf**"), organismo dunque distinto dal **MIUR (Ministero dell'Istruzione)**.

In aggiunta c'è anche da considerare che, con i grandi poteri che la legge sulla "Buona Scuola" dà al preside, facilmente si può instaurare una univocità di pensiero (tra l'altro già si sono verificati dei problemi al riguardo in alcune scuole, pur senza che i presidi abbiano ancora i poteri dati loro dal nuovo DDL). Difficoltà di questo tipo, già presenti nelle nostre scuole, sono riportati a più riprese anche da alcuni media (vedi ad esempio la Radio Vaticana).

Da notare che i libri scolastici contenenti anche le tematiche sul gender, arrivati alle scuole col timbro del Ministero, avrebbero dovuto essere ritirati secondo la disposizione dello stesso Ministero che negava di aver concesso il proprio avallo a detti testi. Non si capisce come mai il sindaco di Venezia ha dovuto ritirarli, attirandosi pesanti critiche: ma se il ritiro era già stato disposto dal Ministero? O forse il Miur non ha poi capacità operativa efficace al riguardo?

Forse, siamo in un tempo in cui i cittadini, specie le famiglie, sono chiamate a una vera presenza "attiva" nelle sedi di formazione/educazione, così da fare proposte positive e costruttive, offrendo la ricchezza del pensiero cristiano per l'umanità e la dignità dell'uomo. Non ci si può permettere di essere superficiali, ma vigilanti.

Certo, rimane lo sguardo attento per i tanti piccoli e ragazzi, che non hanno alle spalle una famiglia che si curi di loro o che se ne faccia carico, ed è lì che si potrà misurare l'impegno sociale di una Comunità che sappia aprire le braccia ad accogliere e colmare ogni solitudine.

Colpisce molto al riguardo nell'enciclica *Laudato si'* il richiamo forte del Papa per quanti "*portano il peso della propria vita abbandonata senza alcuna tutela normativa*" (n. 25): tra essi anche i piccoli e ragazzi appena citati. E l'appello a procedimenti di "*dialogo e trasparenza nei processi decisionali*" (cap. V, 3; nn. 182-188: le applicazioni al nostro caso risultano evidenti dalla lettura) che sono certamente richiesti non solo per la "cura della casa comune", ma ovunque si legiferi e si progetti.

In ultimo c'è da dire che per diversi motivi stanno crescendo sul *web* gli inviti a sottoscrivere la richiesta di indizione di un **Referendum abrogativo della legge sulla "Buona Scuola"**.

La proposta di referendum in questione, per quanto al momento oggetto di varie perplessità, è comunque pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 165, con l'attribuzione del numero 15A0565, attiene all'**abrogazione in toto della legge 107 del 13 luglio 2015**.

E' possibile sottoscrivere il referendum presso l'**Ufficio Relazione col Pubblico (URP) di ogni comune, preferibilmente quello di residenza, fino al 20 (o25?) settembre** (tra i vari siti che informano su ciò, uno è <http://it.blastingnews.com/lavoro/2015/07/referendum-riforma-scuola-contro-renzi-le-novita-dove-firmare-e-entro-quando-00485797.html>). L'URP consiglia di prediligere sempre il Comune di residenza, perché è la via più dritta per il successo della propria firma. Tuttavia ha ribadito la validità formale della firma del non residente.

Per concludere: ho scritto questa mail, aiutato logicamente da persone competenti in materia, per portare un minimo di informazione in più su una materia in cui la disinformazione e la confusione (voluta?) sono ampie.

Mi pare che i documenti riportati parlino in modo chiaro, nei successivi rimandi dalla **legge 107, del 13 luglio 2015**, alla **legge n. 119 del 15 ottobre 2013**, e da questa al "**Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere**", nel quale per l'educazione effettivamente si trova espresso "**l'inserimento di un approccio di genere nella pratica educativa e didattica**".

A questo punto il mio desiderio personale è che, **qualunque sia la posizione personale di ciascuno**, per lo meno i termini della questione siano chiari, così che ciascuno possa orientarsi e compiere le proprie scelte in modo consequenziale. **Chiederei perciò la cortesia di dare la più ampia diffusione possibile a questa mail** con i vari mezzi a disposizione (mailing list, facebook, ecc.), o se si preferisce dei documenti ad essa allegati, corredati delle necessarie delucidazioni sui punti chiave.

Un grazie a tutti,

*Alessandro Partini ofm*

PS. In allegato *Word (Gender 3)*, trovate una serie di rimandi a diverse comunicazioni, alcune delle quali non hanno la pretesa della scientificità, ma sono probanti.